PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008

Campo di applicazione

SI APPLICA A		ESCLUSIONI
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)	La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28: aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
SI PUO' APPLICARE A		ESCLUSIONI
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6)	■ La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28: aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29 comma 7).

DVR_PS ~1~